

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****CONCORSO (scad. 17 aprile 2003)****Concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo agente di Polizia penitenziaria femminile**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata 28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione dell'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabile per l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2002 - serie generale - relativo all'approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto alla luce della suddetta autorizzazione di dover bandire un pubblico concorso per esami per la copertura dei posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria femminile pari a complessivi centosessantotto unità ripartiti per contingenti regionali nella misura di seguito indicata:

Piemonte e Valle d'Aosta: trenta;

Liguria: dieci;

Lombardia: sessantasette;

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige: ventiquattro, di cui due posti riservati agli Istituti penitenziari della provincia di Bolzano;

Emilia-Romagna: quindici;

Toscana: cinque;

Calabria: due;

Sicilia: quindici.

Considerato che non è possibile prevedere il numero delle candidate e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili per l'assunzione

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, ripartito per contingenti regionali nella misura di seguito indicata:

Piemonte e Valle d'Aosta: trenta;

Liguria: dieci;

Lombardia: sessantasette;

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige: ventiquattro di cui due posti riservati agli Istituti penitenziari della provincia di Bolzano;

Emilia-Romagna: quindici;

Toscana: cinque;

Calabria: due;

Sicilia: quindici.

2. Le vincitrici del presente concorso, al termine del prescritto corso di formazione, verranno assegnate nella sede di prima destinazione. Le stesse non potranno chiedere ed ottenere di essere trasferite o comunque comandate a prestare servizio in regione diversa da quella alla quale sono state assegnate come prima destinazione. Esse possono essere, comunque, assegnate in altre sedi per motivate esigenze di servizio.

3. Numero due posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.

4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

## Art. 2.

### Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
- d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 122, e successivi del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:

- 1) sana e robusta costituzione fisica;
- 2) altezza non inferiore a cm. 161, individuata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;

- 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

- 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno;

- 5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);

- 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:

devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;

e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;

gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi;

- e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

- f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di

cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

#### Art. 3.

##### Esclusione dal concorso

1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.

2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d), dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia dei candidati.

5. Per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

#### Art. 4.

##### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonché i dati personali forniti dalle candidate nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria, per le finalità di gestione del concorso medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

4. Le interessate godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria.

Art. 5.

Compilazione e presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti dal bollo di imposta, devono redigersi esclusivamente sugli appositi moduli mod. 9 D.A.P., osservando le istruzioni riportate in calce dal modello stesso e firmate per esteso in modo leggibile dalle interessate. I modelli di domanda reperibili gratuitamente presso tutti gli Istituti penitenziari e disponibili anche sul sito web [www.polizia-penitenziaria.it](http://www.polizia-penitenziaria.it), dovranno in ogni caso essere presentati ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria appresso indicati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

2. Le candidate che si trovano all'estero possono inviare le domande alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che ne cureranno l'invio al Provveditorato Regionale ove le medesime risiedono o sono iscritte nelle liste elettorali; i Provveditorati provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.

Le domande di cui al comma 1, si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite al competente Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine dallo stesso stabilito. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante

3. Le domande di cui al comma 2, si considereranno prodotte in tempo utile solo se sono state assunte a protocollo nei termini stabiliti dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

A tal fine si precisa che le sedi dei Provveditorati preposti alla raccolta delle domande sono:

Per i candidati residenti in	Provveditorato
Piemonte e Valle d'Aosta	10135 Torino, via Berruti Ferrero, n. 1/A
Liguria	16129 Genova, piazza Borgo Pila n. 39, int. 25, Torre B
Lombardia	20123 Milano, via Pietro Azario n. 6
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige	35014 Padova, piazza Castello n. 12
Emilia-Romagna	00126 Bologna, via Finelli n. 1
Toscana	00139 Firenze, via Bolognese n. 84
Umbria	06124 Perugia, via Mario Angeloni n. 43
	00165 Roma, via S. Francesco di

Lazio	Sales n. 35
Marche	60121 Ancona, via Martiri della  Resistenza n. 17/A
Abruzzo-Molise	65129 Pescara, via Alento n. 76
Campania	80143 Napoli, via Nuova  Poggioreale n. 167
Puglia	70125 Bari, corso Alcide de  Gasperi n. 309
Basilicata	85100 Potenza, via Dei Mille,  s.n.c.
Calabria	88100 Catanzaro, via Vinicio  Cortese n. 2
Sicilia	90143 Palermo, via Marchese di  Villabianca n. 70
Sardegna	09129 Cagliari, via Tuveri n. 22.

4. Sul modulo di domanda di partecipazione al concorso le candidate, devono indicare e/o dichiarare:

a) il codice del concorso, che nello specifico e' il seguente:  
AGF002;

b) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);

c) la data e il luogo di nascita;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero dei figli;

g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata postale le eventuali variazioni dello stesso;

h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali che, nel modulo di domanda, coincide con quello di residenza;

i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a loro carico;

j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;

k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua straniera a scelta tra inglese, francese e tedesca, indicando al punto 12 del modello 9 D.A.P. SI o NO e se SI, il relativo codice: - inglese: cod. 01 - francese: cod. 02 - tedesco: cod. 03;

l) se sono o siano state impiegate come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una dichiarazione da allegare alla domanda).

5. Le candidate che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai posti riservati di cui al precedente art. 1, comma 3, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso indicando al punto 9 del modello di domanda lo specifico numero di codifica in base a quanto di seguito riportato:

a) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3, indicare la codifica 01 se si intende sostenere la prova d'esame in lingua italiana, ovvero la codifica 02 se si intende sostenere la medesima prova in lingua tedesca.

6. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,

dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

#### Art. 6.

##### Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo art. 8 del presente decreto, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille unita', la commissione con successivo decreto puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

#### Art. 7.

##### Prova d'esame

1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenute a presentarsi, munite di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova preliminare, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nella sede, nei giorni ed ore indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 30 maggio 2003.

2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti delle candidate.

Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la suddetta prova sono escluse dal concorso.

3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti programmi della scuola dell'obbligo.

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

7. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

8. Le candidate che abbiano superato la prova d'esame saranno sottoposte ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

#### Art. 8.

##### Modalita' di svolgimento della prova

1. Durante la prova d'esame, e' fatto assoluto divieto alle candidate di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altre salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2. Nel corso della prova e' vietato alle candidate di portare seco carta da scrivere appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno.

3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e' esclusa dal concorso.

#### Art. 9.

##### Accertamenti psico-fisici

1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate sono sottoposte, nei luoghi, giorni ed ore, che verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono escluse dal concorso.

3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma, dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

5. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille unita', le commissioni con successivo decreto possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici la candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

7. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

8. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della

notifica.

9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo provvedimento.

#### Art. 10.

##### Accertamenti attitudinali

1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti psico-fisici sono sottoposte ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla commissione, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui la candidata stessa aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.

5. Avverso al giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di

seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

8. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per la prova d'esame, per l'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali, e' esclusa dal concorso.

9. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente di uno dei componenti o del segretario della commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

#### Art. 11.

##### Graduatoria di merito

1. Ultimate le prove d'esame, e i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, la commissione forma la graduatoria di merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, comma 5, conseguito da ciascuna candidata.

2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12.

##### Documentazione amministrativa

1. Alle candidate risultate idonee alla prova preselettiva, verra' loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da questa Amministrazione:

a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dalla candidata e consegnato al predetto personale, in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il quale attestati i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.

2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

#### Art. 13.

## Graduatoria finale

1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici e le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

2. La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero della giustizia.

3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

## Art. 14.

## Corsi di formazione e assegnazione

1. Le vincitrici del concorso sono nominate allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e avviate a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche.

2. Una volta superati gli esami finali sono nominate agenti del Corpo stesso e saranno assegnate agli Istituti e ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito del piano di ripartizione di cui all'art. 1, comma 1, del bando, fatte salve specifiche esigenze di servizio che verranno riscontrate dall'Amministrazione stessa.

3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarate decadute dalla nomina.

4. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al precedente art. 1, comma 3, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, verranno assegnate come prima sede di servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 6 febbraio 2003

Il Capo del Dipartimento: Tinebra

18.03.2003

Istituto Poligrafico e Zecca dello  
Stato

13:53:55

Stampa

Chiudi